



Provincia
di Milano

INTEGRAZIONI PROVINCIALI 2010/2011 AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

La Giunta provinciale di Milano con deliberazione immediatamente eseguibile del 27 luglio 2010, atti n. 137984/12.4/2010/4, visto il Calendario venatorio approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n. 17, art. 1, commi 3, 5, 6 e 7 e successive modificazioni e integrazioni, ha approvato le seguenti integrazioni per la corrente stagione venatoria:

1. **La concessione di due giornate aggiuntive settimanali**, oltre ai tre giorni a scelta previsti dal vigente calendario regionale 2010/2011, solo per la caccia da appostamento fisso alla selvaggina migratoria consentita, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, per il periodo **dal 1° ottobre al 29 novembre 2010**.
2. **L'individuazione su tutto il territorio provinciale di tre giorni fissi di caccia settimanali (mercoledì, sabato e domenica)** fino al 1° ottobre 2010 compreso, a esclusione della sola caccia da appostamento fisso, consentita per tre giorni settimanali a scelta come da calendario venatorio regionale.
3. **Il divieto dell'utilizzo del cane da seguita** su tutto il territorio provinciale **dopo l'8 dicembre 2010**, per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre, fatta eccezione per la caccia alla volpe (*Vulpes vulpes*) svolta dalle squadre appositamente organizzate dagli ATC di iscrizione.
4. **L'allenamento e l'addestramento dei cani su tutto il territorio provinciale** sono consentiti **da sabato 21 agosto a mercoledì 15 settembre 2010 compreso** esclusivamente ai cacciatori ammessi negli Ambiti Territoriali di Caccia e in regola con il versamento della quota associativa della stagione venatoria 2010/2011, per tre giorni fissi alla settimana, individuati nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, da un'ora prima del sorgere del sole e sino al tramonto, con l'impiego per ogni singola persona di un massimo di tre cani; di un massimo di sei cani per gruppo di persone e, in caso di muta da seguita, con un massimo di quattro cani per ogni singola persona o un massimo di sei cani per gruppo di persone, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto o nei terreni boschivi, a eccezione di quelli di recente rimboschimento se regolarmente tabellati.
5. **L'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati** sui terreni regolarmente tabellati ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aree a parco naturale dei parchi regionali, nelle riserve naturali, nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna, nei fondi chiusi e nelle zone di rifugio e ambientamento degli ATC; sono, altresì, vietati nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, salvo consenso dei concessionari interessati; è, inoltre, vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.
6. **Segnatura della selvaggina stanziale sul tesserino venatorio regionale**: il capo di selvaggina stanziale abbattuto e depositato (ad esempio in auto), ovvero che il cacciatore

non abbia con sé nel proseguimento giornaliero dell'esercizio della caccia, deve essere segnato sul tesserino venatorio regionale cerchiando la (X) marcata sul tesserino stesso al momento dell'abbattimento e del recupero del capo.

7. Per le violazioni ai suddetti divieti si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 2, della L.R. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni.

8. ORARIO

La caccia è consentita, nel periodo dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011, secondo i seguenti orari:

Dal 19.09 al 20.09 dalle ore 6.00 alle ore 19.35
Dal 21.09 al 30.09 dalle ore 6.15 alle ore 19.15
Dal 01.10 al 10.10 dalle ore 6.25 alle ore 18.55
Dal 11.10 al 20.10 dalle ore 6.40 alle ore 18.40
Dal 21.10 al 30.10 dalle ore 6.50 alle ore 18.20
FINE ORA LEGALE – INIZIO ORA SOLARE
Dal 31.10 al 10.11 dalle ore 6.05 alle ore 17.05
Dal 11.11 al 20.11 dalle ore 6.25 alle ore 16.55
Dal 21.11 al 30.11 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
Dal 01.12 al 10.12 dalle ore 6.50 alle ore 16.40
Dal 11.12 al 20.12 dalle ore 6.55 alle ore 16.40
Dal 21.12 al 31.12 dalle ore 7.00 alle ore 16.45
Dal 01.01 al 10.01 dalle ore 7.00 alle ore 16.55
Dal 11.01 al 20.01 dalle ore 7.00 alle ore 17.05
Dal 21.01 al 31.01 dalle ore 6.50 alle ore 17.20

9. MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE ZSC E ALLE ZPS

Le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e succ. mod. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio provinciale si applicano alle seguenti ZPS:

ZPS Boschi del Ticino	COD IT2080301
ZPS Bosco di Vanzago	COD IT2050006
ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo	COD IT2050401

Essendo le suddette ZPS totalmente ricomprese all'interno di Aree a Parco naturale dei Parchi regionali o di Riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere dalla a) alla j), del Decreto Ministeriale n. 184 del 17 Ottobre 2007 e succ. mod.

10. NORME PER LA STABULAZIONE, IL TRASPORTO E L'USO DEGLI UCCELLI DA RICHIAMO

Ai sensi della legge regionale 18 giugno 2008, n. 17, art. 1, comma 1, lett. a), si precisa che per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.

11. LIMITAZIONI ALLA CACCIA A DETERMINATE SPECIE

Ai sensi del Decreto n. 7722 del 03/08/2010 del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, su tutto il territorio provinciale la caccia alle specie frullino (*Lymnocryptes minimus*) e combattente (*Philomachus pugnax*) **è consentita esclusivamente dall'1 al 15 ottobre 2010.**

Con la medesima deliberazione, la Giunta provinciale ha inoltre stabilito di:

1. inoltrare alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia la richiesta dell'ATC n. 3 San Colombano relativa all'anticipo della chiusura della caccia alle specie starna (*Perdix perdix*) e pernice rossa (*Alectoris rufa*) al 30 novembre 2010 nonché la richiesta dell'anticipo della chiusura della caccia alla specie lepre (*Lepus europaeus*) al 30 novembre 2010 su tutto il territorio provinciale;
2. inoltrare alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia la richiesta, per motivi di sicurezza, di riduzione della caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) su tutto il territorio provinciale.

N.B.: entrambe le precedenti richieste sono subordinate alla decisione della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, che verrà resa nota non appena trasmessa alla Provincia di Milano tramite aggiornamento del presente Calendario integrativo provinciale.

Milano, 29 luglio 2010

L'Assessore
Luca Agnelli